

**Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale
degli affari esteri
(OOrg-DFAE)**

172.211.1

del 29 marzo 2000 (Stato 30 luglio 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); nonché in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Obiettivi e funzioni

¹ Il Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento) tutela gli interessi di politica estera della Svizzera nell'ambito del mandato costituzionale.

² A tale scopo persegue i seguenti obiettivi:

- a. si adopera a garantire una presenza attiva del Paese nelle relazioni interstatali, nonché il diritto di codecisione e la partecipazione attiva in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali importanti per la Svizzera;
- b. assicura, in collaborazione con gli altri dipartimenti, la coerenza della politica estera della Svizzera;
- c. garantisce la qualità e l'efficacia dell'attività diplomatica e consolare della Svizzera;
- d. sensibilizza la popolazione sull'importanza della politica estera e sui suoi effetti per la Svizzera.

³ Nel perseguire questi obiettivi, svolge le seguenti funzioni:

- a. pianifica e sviluppa le relazioni bilaterali e multilaterali della Svizzera;
- b. tratta le questioni inerenti al diritto internazionale pubblico e collabora all'elaborazione dei trattati internazionali;
- c. è responsabile dell'aiuto umanitario della Confederazione ed elabora, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia (DFE), la politica di sviluppo della Svizzera;

RU 2000 1239

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

- d.³ tratta, in collaborazione con i dipartimenti competenti, questioni di politica internazionale di sicurezza della Svizzera.

Art. 2 Principi dell'attività dipartimentale

Nel realizzare i suoi obiettivi e le sue attività, oltre che dei principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento tiene conto in particolare dei seguenti principi:

- a. coordina l'attività di politica estera dei dipartimenti e degli uffici e collabora strettamente a tale scopo con tutti i servizi amministrativi interessati;
- b. cura le relazioni con le cerchie interessate dalla politica estera.

Art. 3 Competenze particolari

Il Dipartimento decide circa:

- a. l'apertura e la chiusura di sedi consolari;
- b. il trasferimento, da una missione all'altra, della competenza diplomatica per un Paese.

Art. 4 Obiettivi delle unità amministrative

Gli obiettivi secondo gli articoli 6-11 servono da guida alle unità amministrative del Dipartimento nell'adempimento dei loro compiti e competenze, come sono sanciti dalla legislazione federale.

Capitolo 2: Uffici e altre unità amministrative

Sezione 1: Segreteria generale

Art. 5⁴

La Segreteria generale svolge le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e adempie segnatamente i seguenti compiti principali:

- a. sostiene il capo del Dipartimento nella direzione del Dipartimento e nella preparazione delle deliberazioni del Consiglio federale;
- b. è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling e del coordinamento a livello dipartimentale;
- c. informa all'interno e all'estero sulla politica estera della Svizzera;
- d. esercita la vigilanza sulla gestione diplomatica e consolare delle rappresentanze svizzere all'estero;
- e. esercita la vigilanza sulla gestione finanziaria del Dipartimento;

³ Introdotta dal n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 2056).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1155).

- f. garantisce la parità delle opportunità in rapporto ai sessi e alla lingua nel Dipartimento;
- g. assicura l'integrazione telematica nel Dipartimento.

Sezione 2: Segreteria di Stato

Art. 6

¹ La Segreteria di Stato è diretta dal Segretario di Stato.

² Il Segretario di Stato esercita le seguenti funzioni ai sensi dell'articolo 46 LOGA:

- a. consiglia il Capo del Dipartimento in tutte le questioni di politica estera;
- b. rappresenta il Capo del Dipartimento sul piano interno ed esterno;
- c. dispone, come rappresentante del Capo del Dipartimento, di un ampio potere di impartire istruzioni ai Direttori;
- d. coordina le attività di politica estera all'interno del Dipartimento e fra i dipartimenti.

³ Inoltre, la Segreteria di Stato svolge le seguenti funzioni:

- a. sviluppa strategie e concetti di politica estera;
- b. promuove l'immagine della Svizzera all'estero e coordina le relative attività;
- c. gestisce il servizio del protocollo;
- d.⁵ elabora, d'intesa con i dipartimenti competenti, la politica internazionale di sicurezza e di disarmo.

Sezione 3: Uffici

Art. 7 Direzione politica

¹ La Direzione politica persegue, sotto la direzione del Segretario di Stato, i seguenti obiettivi:

- a. difende gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e assicura lo sviluppo ottimale delle relazioni bilaterali e multilaterali;
- b. promuove l'integrazione politica della Svizzera in Europa;
- c. garantisce la coerenza della posizione svizzera nei confronti delle organizzazioni e degli organismi internazionali;
- d. assicura in collaborazione con i dipartimenti competenti, il coordinamento in materia di politica estera nei settori della politica delle migrazioni, della

⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 10 apr. 2002 (RU 2002 1155). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2056).

piazza finanziaria, dell'ambiente, nonché della politica economica, scientifica e culturale.

² Nel perseguire tali obiettivi, la Direzione politica svolge le seguenti funzioni:

- a. coordina e assicura la trasmissione degli affari fra le unità amministrative e le rappresentanze svizzere all'estero, fatti salvi i settori specifici in cui le unità amministrative, in virtù di disposizioni speciali, trattano direttamente con le rappresentanze svizzere all'estero. Essa impartisce alle rappresentanze svizzere all'estero le istruzioni necessarie;
- b.⁶ attua, d'intesa con i dipartimenti competenti, provvedimenti e interventi di politica di pace al fine di tutelare i diritti dell'uomo e la democrazia e tratta questioni relative alla politica delle sanzioni;
- c. partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali nei quali la competenza spetta ad altri dipartimenti, alla trattazione di questioni politiche, istituzionali, in materia di personale e budgetarie;
- d. tratta le questioni relative alla posizione della Svizzera quale Paese ospite di organizzazioni internazionali nonché alla presenza di Svizzeri nelle organizzazioni internazionali;
- e. si occupa dei casi di protezione consolare, nonché delle questioni riguardanti gli Svizzeri all'estero, ad eccezione di quelle che sono di competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia nell'ambito della previdenza per gli Svizzeri all'estero e del rapimento internazionale di minori.

Art. 8 Ufficio dell'integrazione

¹ L'Ufficio dell'integrazione è il centro di competenze della Confederazione per le questioni concernenti l'integrazione europea e, in questo ambito, è l'organo comune permanente di coordinamento del Dipartimento e del DFE ai sensi dell'articolo 55 LOGA.

² Esso è direttamente sottoposto al Segretario di Stato del Dipartimento e al Segretario di Stato del DFE e rappresenta il servizio per l'Unione europea (servizio UE) della Direzione politica del Dipartimento e del Segretariato di Stato dell'economia (Seco) del DFE.

³ Esso svolge le seguenti funzioni:

- a. osserva e analizza l'evoluzione dell'integrazione europea, prepara le decisioni in materia d'integrazione e impartisce istruzioni alla missione svizzera presso l'UE;
- b. si occupa della preparazione e della negoziazione di trattati con l'UE in collaborazione con gli uffici competenti in materia e coordina l'esecuzione e l'ulteriore sviluppo dei trattati;
- c. osserva e analizza l'evoluzione del diritto europeo;

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 2056).

- d. funge da consulente e coordinatore per l'intera Amministrazione federale nelle questioni inerenti alla politica e al diritto d'integrazione;
- e. informa sulla politica d'integrazione svizzera, sull'integrazione europea in generale e sul diritto europeo.

Art. 9 Direzione del diritto internazionale pubblico

¹ La Direzione del diritto internazionale pubblico tratta questioni giuridiche che riguardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera.

² Essa persegue i seguenti obiettivi:

- a. provvede alla corretta interpretazione e applicazione di tutte le norme del diritto internazionale pubblico da parte delle autorità svizzere;
- b. si adopera per il rispetto e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico.

³ Nel perseguire questi obiettivi, la Direzione del diritto internazionale pubblico svolge segnatamente le seguenti funzioni:

- a. fornisce consulenza giuridica al Consiglio federale per la conduzione della sua politica estera;
- b. collabora nell'elaborazione del diritto internazionale pubblico, segnatamente nell'ambito di negoziati, della conclusione e dell'attuazione di trattati internazionali;
- c. si occupa del diritto di vicinato e della cooperazione transfrontaliera e in particolare delle relazioni con il Principato del Liechtenstein;
- d. cura la procedura in vista della conclusione di trattati internazionali, tiene la relativa documentazione e svolge le funzioni di depositario;
- e. tratta inoltre i seguenti settori di compiti:
 - 1. considerate le competenze di altri dipartimenti, i diritti dell'uomo,
 - 2. il diritto internazionale umanitario,
 - 3. la sicurezza internazionale e la neutralità,
 - 4. il diritto europeo, in collaborazione con l'Ufficio dell'integrazione e fatte salve le competenze dell'Ufficio federale di giustizia nell'ambito della verifica della compatibilità del diritto svizzero con il diritto europeo,
 - 5. la navigazione renana e marittima.

Art. 10 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

¹ La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) persegue gli obiettivi fissati nella legge federale del 19 marzo 1976⁷ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali nonché nel decreto federale del 24 marzo 1995⁸ concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

⁷ RS 974.0

⁸ RS 974.1

- ² Nel perseguire questi obiettivi, essa svolge insieme al Seco le seguenti funzioni:
- a. definisce la politica federale di sviluppo;
 - b. attua la cooperazione internazionale allo sviluppo e la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.
- ³ Essa è inoltre responsabile dell'aiuto umanitario della Confederazione e dell'aiuto in caso di catastrofe all'estero.

Art. 10⁹ Direzione delle risorse e rete esterna

¹ La Direzione delle risorse e della rete esterna è responsabile della garanzia e della direzione delle risorse e assicura le prestazioni necessarie per una gestione in funzione dei risultati a livello del Dipartimento e segnatamente anche delle rappresentanze svizzere all'estero.

- ² Persegue in merito i seguenti obiettivi:
- a. sostiene il capo del Dipartimento nella realizzazione degli obiettivi del Dipartimento grazie all'impiego efficace delle risorse necessarie;
 - b. mantiene una rete svizzera di rappresentanze all'estero adeguata ai bisogni della politica estera svizzera e degli Svizzeri all'estero;
 - c. crea le premesse per una gestione in funzione dei risultati e parsimoniosa nelle rappresentanze svizzere all'estero, mediante la fornitura di prestazioni adeguate e mettendo a disposizione i necessari strumenti di direzione e di supervisione;
 - d. sostiene le rappresentanze svizzere all'estero nell'adempimento dei loro compiti e assicura, per mezzo della logistica e di prestazioni informatiche, la comunicazione e il coordinamento tra la rete esterna e la Centrale.
- ³ Nel perseguimento di questi obiettivi svolge le seguenti funzioni, per quanto esse non siano delegate ad altre Direzioni:
- a. gestisce il personale e le finanze e fornisce prestazioni logistiche e telematiche;
 - b. adotta provvedimenti per la protezione delle rappresentanze svizzere all'estero e dei loro membri;
 - c. provvede a prestazioni consolari efficienti e rispettose degli utenti;
 - d. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica per il Dipartimento a livello della Direzione;
 - e. esercita l'alta vigilanza sugli acquisti pubblici per la totalità delle Direzioni e del Dipartimento.
- ⁴ Sono subordinati alla Direzione delle risorse e rete esterna:
- a. il consulente per la protezione dei dati;
 - b. la Centrale viaggi della Confederazione.

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 10 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1155).

Sezione 4: Rappresentanze svizzere all'estero

Art. 11

¹ Le rappresentanze svizzere all'estero tutelano gli interessi della Svizzera negli Stati ospiti e presso le organizzazioni internazionali e riferiscono alle autorità competenti in Svizzera.

² Si adoperano per gli interessi della Svizzera e assicurano all'estero la coerenza della politica estera della Svizzera.

³ Curano o fungono da intermediari per le relazioni fra le autorità svizzere ed estere, ad eccezione dei settori in cui le autorità svizzere sono autorizzate in virtù di speciali regolamenti giuridici o di speciali accordi con il Dipartimento a intrattenere relazioni dirette con le autorità e gli uffici esteri.

⁴ Nell'ambito della loro competenza, forniscono i necessari servizi consolari.

⁵ Sono sottoposte alla Direzione politica, ad eccezione delle funzioni della Direzione delle risorse e dalla rete esterna di cui nell'articolo 10a.¹⁰

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 12 Modifica del diritto vigente

1. L'ordinanza del 9 maggio 1979¹¹ sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue:

Art. 2 e 3

Abrogati

2. L'ordinanza del 28 marzo 1990¹² sulla delega di competenze è modificata come segue:

Art. 3, 4, 4a, 27 e 28

Abrogati

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1155).

¹¹ [RU 1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 n. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 lett. b 366 art. 31 cpv. 2, 1994 1080, 1995 2770 art. 16, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 cpv. 2, 2000 243 allegato n. 3 291 allegato n. II 2 330 art. 18 cpv. 2 1837 art. 19 n. 1. RU 2001 267 art. 32 lett. a]

¹² [RU 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 cpv. 3, 2000 243 allegato n. 4 291 allegato n. II 3 1837 art. 19 n. 2. RU 2001 267 art. 32 lett. c]

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2000.